

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

60° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 LUGLIO 1982

Presidenza del Presidente CIOCE

INDICE

Disegni di legge in sede redigente

« Disposizioni sull'istituzione dei tribunali della libertà e sulla impugnazione dei provvedimenti relativi alla libertà personale dell'imputato » (396), d'iniziativa dei senatori Coco ed altri

« Nuova disciplina in materia di provvedimenti restrittivi della libertà personale » (1659), d'iniziativa del senatore Cioce

« Disposizioni in materia di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei provvedimenti di sequestro - Misure alternative alla carcerazione preventiva » (1703), risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa dei deputati Rizzo e Napolitano, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 701, 706, 708
BAUSI (DC), relatore alla Commissione	702, 704, 706
BENEDETTI (PCI)	706
DI LEMBO (DC)	708
GARGANI, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	704
GOZZINI (Sin. Ind.)	708

I lavori hanno inizio alle ore 20,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

« Disposizioni sull'istituzione dei tribunali della libertà e sulla impugnazione dei provvedimenti relativi alla libertà personale dell'imputato » (396), d'iniziativa dei senatori Coco ed altri

« Nuova disciplina in materia di provvedimenti restrittivi della libertà personale » (1659), d'iniziativa del senatore Cioce

« Disposizioni in materia di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei provvedimenti di sequestro - Misure alternative alla carcerazione preventiva » (1703), risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa dei deputati Rizzo e Napolitano, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: « Disposizioni sull'istituzione dei tribunali della libertà e sulla impugnazione dei provvedimenti relativi alla libertà personale dell'imputato », d'iniziativa dei senatori Coco ed altri,

« Nuova disciplina in materia di provvedimenti restrittivi della libertà personale », che io stesso ho presentato, e « Disposizioni in materia di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei provvedimenti di sequestro — Misure alternative alla carcerazione preventiva », risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa dei deputati Rizzo e Napolitano, approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta del 12 maggio.

B A U S I, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli senatori, mi preme ricordare che ci troviamo di fronte a un testo che sostanzialmente modifica una parte delicatissima del codice di procedura penale, per cui anche i giorni che non tanto noi abbiamo fatto passare, quanto l'altro ramo del Parlamento, sono stati conseguenti a necessità effettiva di riflessione; dovendosi rifiutare di considerare il Parlamento come una qualche catena di montaggio industriale per cui più articoli si fanno più si produce. L'importante è fare delle scelte che siano rispondenti a un criterio di carattere generale, perchè le modifiche che vengono portate a questi articoli che, ripeto, sono parte delicatissima del codice di procedura penale, hanno non solo degli effetti diretti e immediati, ma anche degli effetti indotti che coinvolgono altre parti dello stesso codice di rito.

In sede di Sottocommissione ci siamo trovati a riassumere le indicazioni abbastanza sommarie, ma puntuali, emerse dalla discussione generale; a conclusione dei lavori sono state messe meglio a fuoco alcune indicazioni prevalentemente di carattere tecnico, in una convinzione generale e comune in ordine alla necessità che quel provvedimento delicato che è la decisione relativa alla libertà personale debba essere suscettibile di un riesame quanto più diretto e immediato possibile. Sotto il profilo tecnico si sono individuate alcune modificazioni da fare, qualcuna proposta dal Governo, qualche altra dal relatore, cre-

dendo con questo d'interpretare le indicazioni raccolte durante i lavori della Sottocommissione.

Il Governo ha presentato una modifica sostitutiva dell'articolo 1 limitandosi a modificare soltanto il terzo comma dell'articolo 246 e non più anche il secondo comma, come previsto nella dizione originaria. Attualmente abbiamo un articolo 246 che ha come titolo: « Provvedimenti del procuratore della Repubblica e del pretore relativi alla libertà personale dell'arrestato ». Il secondo e il terzo comma, nel testo attuale, suonano così: « La liberazione è altresì ordinata se l'arresto è avvenuto, fuori dei casi preveduti dagli articoli 235, 236 e 238, senza ordine o mandato dell'autorità giudiziaria. Se non deve ordinarne la liberazione e non ritiene di procedere a giudizio direttissimo, il procuratore della Repubblica o il pretore dispone con decreto motivato che l'imputato rimanga in stato d'arresto a disposizione dell'autorità competente per il procedimento e a questa ne è data immediata notizia ».

Il provvedimento così come ci è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento sostituiva questi due commi. Il Governo ora propone di sostituire soltanto il terzo comma; ciò sembra accettabile, in quanto con l'attuale formulazione andremmo a ripetere ciò che è previsto dall'articolo 239 del codice di procedura penale, cioè faremmo una modifica che non servirebbe a nulla, sarebbe ripetitiva di una norma che già esiste e comporterebbe, attraverso una dizione abbastanza equivoca, forme di perplessità in ordine all'interpretazione della medesima. Il testo del Governo è il seguente: « Se non deve ordinare la liberazione e non ritiene di procedere a giudizio direttissimo, il procuratore della Repubblica o il pretore convalida l'arresto con decreto motivato, copia del quale è immediatamente consegnata all'imputato, e dispone che questo rimanga in stato di arresto dandone immediata notizia all'autorità competente per il procedimento. Quando il mandato di cattura non è obbligatorio, l'autorità competente per il procedimento, valutati gli elementi previsti nel secondo comma dell'articolo 254, può

disporre che l'arrestato sia posto in libertà». Si tratta di una modifica abbastanza opportuna che fra l'altro, rispetto alla dizione attualmente vigente, prevede la necessità della notifica del provvedimento all'imputato e poi la possibilità di valutare gli elementi previsti al secondo comma dell'articolo 254, che sono quelli relativi ad ipotesi di minor gravità. Sono d'accordo con questo emendamento, salvo sopprimere l'inciso « e non ritiene di procedere a giudizio di rettilissimo » perchè la disposizione di carattere generale relativa alla motivazione con decreto dell'arresto sembrerebbe essere esclusa allorchè si proceda con procedura direttissima. Una sentenza della Corte costituzionale, la 173 del 1971, ha stabilito l'incostituzionalità di questa norma, in quanto il decreto motivato deve esistere sempre e non può essere escluso o sostituito dal ricorso al giudizio direttissimo.

L'articolo 2 modifica l'articolo 247 del codice di procedura penale, che, nella sua forma attuale, recita: « Se è arrestata una donna incinta o che allatta la propria prole, o persona che si trovi in condizioni di salute particolarmente gravi o che ha oltrepassato l'età di 65 anni, il procuratore della Repubblica o il pretore può disporre con decreto motivato che in luogo di essere custodita in carcere la persona arrestata rimanga provvisoriamente in stato di arresto nella sua abitazione ».

Il testo della Camera prevede che contro l'arresto domiciliare possa essere invocato l'intervento del tribunale della libertà, in quanto si ritiene che il passaggio da un tipo di detenzione all'altro sia un fatto che in qualche modo colpisce il rispetto dell'*habeas corpus*. Il Governo si limita a fare una osservazione di carattere tecnico — a mio avviso accettabile — in quanto aggiunge dopo la parola « abitazione » le altre: « o in altro luogo designato nel provvedimento » e sostituisce le parole: « salvo che vi ostino il pericolo di fuga della persona arrestata o pericolo per l'acquisizione delle prove » con le parole: « salvo che vi ostino gli elementi previsti nel secondo comma dell'articolo 254 ».

L'articolo 3 è modificativo dell'articolo 254 del codice di procedura penale il quale, all'ultimo comma, recita: « Il giudice, nel decidere se debba valersi della facoltà di emettere il mandato di cattura, deve tener conto delle qualità morali della persona e delle circostanze del fatto ».

Nel testo pervenuto dalla Camera la possibilità del carcere preventivo presso la propria abitazione era collegata ad alcune condizioni soggettive del prevenuto; con questa norma si estende il carcere domiciliare anche alle ipotesi di mandato di cattura facoltativo indipendentemente dalle condizioni obiettive del prevenuto. Il Governo propone, senza modificare nella sostanza, una dizione più rispondente tecnicamente a ciò che il provvedimento intende dire. Per questo articolo, comunque, mi sorge un interrogativo che propongo ai colleghi. Siamo di fronte ad una norma che per un verso prevede la possibilità di sostituire il carcere tradizionale col carcere domiciliare, per altro verso prevede la possibilità del giudice di trasformare il carcere domiciliare in carcere tradizionale, su proposta del pubblico ministero. C'è da domandarsi: poichè siamo di fronte ad una ipotesi che non è soltanto a favore dell'imputato, ma anche in danno del medesimo, questo provvedimento può essere impugnato soltanto dall'imputato quando gli viene negato il provvedimento più favorevole, oppure anche dal pubblico ministero in quanto la stessa norma prevede anche un peggioramento della situazione ai danni del prevenuto? Pongo un interrogativo al quale non è molto facile dare risposta anche se la logica gioca in una certa maniera.

Dopo l'articolo 3 il Governo propone un articolo 3-bis che innova, nel senso che di fronte al mandato di cattura obbligatorio si prevede la possibilità di sospensione di esecuzione del mandato di cattura quando si verta dinanzi a condizioni soggettive particolari. Quindi, così come le condizioni soggettive e particolari potevano giocare sotto il profilo del trasferimento dall'ipotesi di carcere tradizionale alla ipotesi di carcere domiciliare, ugualmente con l'articolo 3-bis proposto dal Governo si prevede una so-

stituzione del primo comma dell'articolo 259 del codice di procedura penale, stabilendo che se l'imputata è una donna incinta o che allatta la propria prole o persona che si trova in condizioni di salute particolarmente gravi, e non ostano gli elementi previsti nel secondo comma dell'articolo 254, il giudice dispone con decreto motivato la sospensione dell'esecuzione del mandato di cattura e, quando questo è obbligatorio, ordina che l'imputato rimanga provvisoriamente in stato di arresto presso la propria abitazione.

Sono d'accordo su questo emendamento, ma mi permetto di indicare l'opportunità di un subemendamento sostitutivo della parola « dispone » con le altre: « può disporre », perchè non mi sembra che la sospensione dell'esecuzione del mandato di cattura sia automatica, così come farebbe pensare l'uso della terminologia « dispone ».

G A R G A N I, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Bisogna dire « dispone », altrimenti la norma risulta peggiorativa rispetto al codice attuale.

B A U S I, *relatore alla Commissione*. L'articolo 4 può rimanere così com'è formulato nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati. Con l'articolo 5 si entra nel cuore del problema, nel senso che dobbiamo chiederci: fino a che limite è estesa la competenza del giudice del riesame? Intanto, il fatto di chiamare questo magistrato « giudice del riesame » rappresenta già una scelta, in quanto non si tratta di un appello ma di un riesame, un esame più approfondito, che secondo le indicazioni pervenuteci dalla Camera dei deputati si estende al merito, perchè l'imputato può proporre richiesta di riesame anche nel merito del mandato o dell'ordine di cattura. Le parole « nel merito » trovano poi la loro esplicitazione nell'articolo 6 del disegno di legge, allorchè si dice che entro tre giorni dal ricevimento degli atti il tribunale, con ordinanza emanata in camera di consiglio, conferma il mandato o l'ordine di cattura o di arresto ovvero lo revoca, anche per motivi diversi da quelli eventualmente in-

dicati nella richiesta, ordinando l'immediata liberazione dell'imputato. In sostanza si viene quasi ad investire il giudice di seconda lettura di tutti gli elementi del processo che il giudice di prima lettura ha avuto la possibilità di considerare.

Ora, questa estensione sembra preoccupante perchè, a mio giudizio, a disposizione del giudice di seconda lettura deve essere tutto quello che attiene al provvedimento in sè di limitazione della libertà personale. In altre parole si tratta del merito di questa parte del procedimento globale nel quale poi si sviluppano, per esempio, i capi di imputazione. Il tentativo da fare (non facile a mio parere) è quello di esprimere questo concetto che mi sembrerebbe il più proprio da adottare in materia. Io ho provato a stendere una formulazione, anche se non sono del tutto convinto che sia soddisfacente. La formulazione potrebbe essere la seguente: « Il riesame di cui al comma precedente verte sulla sussistenza degli elementi idonei a giustificare l'emissione del mandato di cattura o di arresto, per lo scopo cautelare cui essi sono preordinati ». Questo, per un tentativo di enucleare dal riesame di carattere generale un riesame di merito, ma che sia sempre limitato a questo tipo di provvedimento. In sostanza, così come oggi è prevista la possibilità di ricorso davanti alla Corte di cassazione solo per motivi di legittimità di fronte all'emissione del mandato di cattura o di arresto, noi diciamo che quel procedimento si estende anche al merito di quel provvedimento, ma senza una estensione ulteriore che potrebbe divenire pericolosa e negativa.

Due sono i momenti delicati di questo disegno di legge: uno è quello relativo al contenuto, l'altro è quello relativo a chi effettua questo esame. Per quanto concerne il secondo aspetto, noi abbiamo allo stato attuale il ricorso dinanzi alla Corte di cassazione solo per motivi di legittimità. Vi sono delle competenze che anche oggi sussistono, per esempio in tema di libertà provvisoria denegata, che spettano al giudice istruttorio rispetto ai provvedimenti del pretore, alla sezione istruttoria rispetto ai provvedimenti del tribunale. Quindi esiste già,

sia pure sotto altro profilo, ma che può assomigliarsi a quello in esame, una competenza prevista dalla normativa vigente.

Il disegno di legge che ci perviene dalla Camera prevede che in ogni caso siano i tribunali ad esprimersi in sede di riesame su quello che è stato il provvedimento limitativo della libertà. Quindi, avremo una situazione per cui nello stesso tribunale vi sarà il giudice che stabilisce il mandato di cattura ed il giudice che giudica se il collega che lavora nella stanza accanto ha applicato bene la normativa. Teniamo peraltro presente che questo problema del riesame da parte dei giudici di tribunale si pone in maniera preoccupante di fronte ai piccoli tribunali che spesso hanno un numero di giudici appena sufficiente alla formazione di una sezione penale, tant'è che questa viene addirittura integrata chiamando il vice pretore onorario di una pretura della circoscrizione per completare la composizione del collegio.

Il Governo, pertanto, di fronte alla perplessità che può determinare questo gioco di esame ravvicinato (ravvicinato anche fisicamente) tra chi ha emesso il provvedimento e chi deve giudicarlo, avanza una proposta abbastanza innovativa, stabilendo che il tribunale chiamato ad esaminare il provvedimento limitativo della libertà personale deve essere uno dei tribunali inclusi in una tabella allegata al provvedimento legislativo emanando. Con questo, che cosa accade? Accade che alcuni tribunali, ritenuti i più grandi, maggiormente forniti di personale, eccetera, diventano in un certo senso i tribunali di avocazione dell'esame dell'imputativa o del riesame. Io dico che con questo noi inventiamo una nuova dimensione territoriale, senza tener conto delle sofferenze alle quali già oggi il comune cittadino è sottoposto con una serie di suddivisioni territoriali tutte diverse una dall'altra, per cui abbiamo le province che non coincidono con i distretti scolastici, i distretti militari che non coincidono con le province e con i distretti scolastici e così via. Noi andiamo quindi ad inventare, come dicevo, un'ulteriore suddivisione del territorio che tra l'altro avviene, per un verso, in maniera abba-

stanza casuale e, per altro verso, in maniera preoccupante (dando un'occhiata alla tabella acclusa ho visto, per esempio, che lo stesso Governo come prima cosa ha trasferito il tribunale di S. Angelo dei Lombardi da Benevento ad Avellino) perchè si scateneranno delle forme concorrenziali che sarà poi difficile valutare. Per quanto concerne la Toscana, per esempio, mentre posso capire che il tribunale di Firenze comprenda anche quello di Arezzo, mi domando come faremo mai a convincere quelli del tribunale di Siena del fatto che i loro provvedimenti saranno esaminati dal tribunale di Grosseto che tra l'altro è considerato, generalmente, equivalente a quello di Siena. Voglio dire che si mette in moto un meccanismo che poi ci sfuggirà dalle mani, perchè ogni tribunale che è titolare penserà dentro di sé di essere il candidato domani ad avere anche altre funzioni diciamo egemoni sul territorio che comprende anche la competenza di altri tribunali. Allora mi domando: che cosa può ostacolare il trasferimento della competenza direttamente alla corte d'appello? In fondo, le corti d'appello hanno già una loro dimensione territoriale. Perchè preoccuparsi di andare a creare giurisdizioni particolari e speciali? Vi è già una forma di corrispondenza tra i tribunali e le sezioni istruttorie, tra i tribunali e la corte d'appello. C'è da chiedersi: quali sono gli elementi negativi che fino a questo momento sono stati affacciati solo per una difficoltà di collegamento? Vi assicuro che la difficoltà di collegamento è maggiore per arrivare da Siena a Grosseto che non da Grosseto a Firenze o da Siena a Firenze. Potrei portare altri esempi; d'altra parte teniamo presente che, così come è prevista la procedura, non è necessaria la presenza nè del pubblico ministero nè dell'imputato o del suo difensore. Si tratta solo di mandare un ricorso, i documenti allegati al medesimo, eccetera. Ed io penso che proprio questo elemento di distanza fisica garantisca più di quanto non lo faccia una forma di competenza da parte di un giudice diverso. Anche perchè, se poi deve trattarsi del tribunale, non vedo perchè non dovrebbe essere lo stesso giudice istruttore che oggi è

2^a COMMISSIONE

60° RESOCONTO STEN. (14 luglio 1982)

competente per le richieste di libertà provvisoria, o la stessa sezione istruttoria che oggi è competente sempre in materia di libertà provvisoria. Insomma, o la scelta la facciamo in un senso o in un altro, investendo le corti d'appello che tra l'altro, per alcune indicazioni pervenuteci, rappresentano oggi il grado di giurisdizione meno impegnato perchè hanno forse un lavoro più leggero, non comportando generalmente l'attività del giudice di appello anche in sede penale esigenze di carattere istruttorio che attengono alla funzione del giudizio di primo grado.

Questo è un punto sul quale chiedo che i colleghi esprimano il loro giudizio, perchè forse è uno dei punti più delicati di tutto il disegno di legge.

P R E S I D E N T E. La maggior parte delle sedi indicate dal Governo sono sedi di corte d'appello.

B A U S I, relatore alla Commissione. Certamente. È vero.

B E N E D E T T I. Una parte coincide e l'altra non coincide.

P R E S I D E N T E. Ma nella stragrande maggioranza coincide.

B A U S I, relatore alla Commissione. All'articolo 7 il Governo non ha proposto emendamenti. Viene quindi confermata la possibilità di impugnativa per cassazione.

Neanche all'articolo 8 il Governo propone modifiche. Vorrei però far notare che il punto 2) del primo comma dell'articolo 264 del codice di procedura penale è delicato quanto il secondo comma, al quale l'articolo 8 del disegno di legge propone una modifica tendente a sostituire le parole « sommaria enunciazione » con le altre: « specifica enunciazione ». Allora, anche per mettere a fuoco quella che da un lato è un'estensione e dall'altro una limitazione della competenza del giudice del riesame, dovremmo aggiungere al n. 2) del primo comma dell'articolo 264 del codice di procedura penale le parole: « e con la descrizione degli indizi

di colpevolezza ai sensi dell'articolo 252 », stabilendo il limite entro il quale il giudice del riesame può svolgere la propria attività. Infatti l'articolo 252 citato prevede che per poter emettere un mandato o un ordine di arresto è necessario che esistano sufficienti indizi di colpevolezza a carico di colui contro il quale il mandato viene emesso.

All'articolo 9 non sono stati proposti emendamenti. L'articolo 10 del disegno di legge, inspiegabilmente, riproduce esattamente, salvo l'aggiunta delle parole « in ogni caso » all'inizio, l'ottavo comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale che afferma di modificare. Mi sembra quindi opportuno sopprimerlo.

L'articolo 12 propone l'inserimento all'articolo 277, primo comma, del codice di procedura penale, dopo le parole « stato di custodia preventiva », delle altre: « anche se in stato di arresto nella sua abitazione o in altro luogo di privata dimora ». Ora la « privata dimora » non sappiamo come designarla; bisognerebbe forse stabilire che è il giudice a destinare il luogo in cui può essere tenuto l'imputato, per cui proporrei la sostituzione delle suddette parole « di privata dimora » con le altre: « designato dal giudice ».

Il Governo, da parte sua, propone un emendamento tendente a sopprimere, nell'ultimo comma, le parole: « ovvero con le prescrizioni previste dal secondo comma dell'articolo 282 e dal secondo comma dell'articolo 284 »; emendamento al quale sono favorevole.

Sempre il Governo propone inoltre il seguente articolo aggiuntivo 13-bis, che mi trovo d'accordo:

« Il terzo ed il quarto comma dell'articolo 301 del codice di procedura penale, nel testo sostituito dall'articolo 131 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono sostituiti dai seguenti:

“Contro il provvedimento del giudice istruttore che dispone l'applicazione provvisoria della pena accessoria o della misura di sicurezza o che non accoglie la richiesta del pubblico ministero, il procuratore della Repubblica, il procuratore generale

2^a COMMISSIONE

60° RESOCONTO STEN. (14 luglio 1982)

e l'imputato possono proporre appello al tribunale competente ai sensi dell'articolo 263-ter.

Contro il provvedimento emesso dal tribunale può essere proposto ricorso per cassazione».

Dovremmo ora passare al Capo II che tratta dei provvedimenti di sequestro. E qui vorrei subito osservare che, se potessimo fermarci alla parte relativa ai tribunali della libertà come tali, il provvedimento, a mio avviso, già avrebbe ottenuto il suo risultato. Penetrare nel settore dei provvedimenti di sequestro, che è materia del tutto estranea a quella, più pressante, per la quale è stato richiesto l'intervento del legislatore, non sarebbe, secondo me, per il momento un fatto positivo.

Vorrei allora sottoporre alla Commissione una tesi ed un'ipotesi. La tesi è quella che ci si fermi all'articolo 14, per esaminare il resto in altra sede. L'ipotesi è che, se dovessimo proseguire nell'esame oltre tale articolo, essendo stati proposti, in parte dal Governo e in parte dal relatore, degli emendamenti specialmente per quanto riguarda le « disposizioni finali », cioè gli articoli 18 e seguenti, che modificano il delicato sistema del codice di procedura penale, rischieremo di porre in essere un modo di legiferare abbastanza rischioso. Mi rendo conto dell'esistenza di alcune necessità emergenti, per le quali possono essere richieste modifiche del codice di procedura penale, anche se è sempre rischioso operare sulla emozione del contingente; ma vi sono provvedimenti che in fondo, anche rimanendo regolati come sono attualmente, non portano grave danno. Mi chiedo dunque perchè interferire con modificazioni non sufficientemente meditate, tenendo tra l'altro conto del fatto che l'altro ramo del Parlamento ha in questi giorni ripreso in esame le proposte di riforma del codice. Oltretutto si tratta di norme che non presentano nessuno di quei requisiti d'urgenza o di importanza che richiederebbero una trattazione immediata.

Ad ogni modo, se si ritiene di proseguire nell'esame del disegno di legge affrontando

anche gli articoli dal 15 in poi, avrei da proporre alcuni emendamenti soppressivi: in particolare mi riferisco all'articolo 18, che propone l'inserimento nel codice di procedura penale di un articolo 392-bis del seguente tenore: « Entro un anno dalla data dell'iscrizione a ruolo del procedimento, il pubblico ministero richiede al presidente del tribunale competente il decreto di citazione ovvero richiede al giudice istruttore il proscioglimento dell'imputato o l'archiviazione del procedimento o la prosecuzione della istruttoria con rito formale ».

Si tratta infatti di un articolo che, se il termine è ordinatorio, lascerebbe le cose come stanno. Il codice di procedura civile stabilisce, ad esempio, in un suo articolo che il giudice entro trenta giorni deve depositare la sentenza, il che non accade mai; d'altra parte non sono previste sanzioni e quindi il termine rimane un *flatus bonae voluntatis* e null'altro. Sarebbe doveroso nel caso di un termine perentorio, con il quale si costringerebbe però il pubblico ministero a giungere a conclusioni per le quali potrebbe avere viceversa la necessità di un maggior lasso di tempo a disposizione, con conseguenti provvedimenti più cautelativi per se stesso e quindi spesso non rispondenti neanche a quei fini di giustizia cui, peraltro, anche il pubblico ministero deve informare il proprio operato.

L'articolo 19, se non si ritiene che il procedimento debba essere devoluto alla corte d'appello, andrebbe opportunamente modificato sotto questo profilo, conformemente a quanto previsto da un disegno di legge presentato al Senato, stabilendo che i magistrati del tribunale della libertà non dovrebbero far parte per più di tre mesi del tribunale stesso, onde evitare il solidificarsi di posizioni di pericoloso potere ed il formarsi di un'abitudine a decidere in una certa maniera. A tal fine proporrei il seguente articolo sostitutivo:

« Il tribunale di cui all'articolo 6 della presente legge è formato da una o più sezioni ordinarie a ciascuna delle quali sono assegnati tre magistrati del distretto. Il collegio si rinnova ogni tre mesi. La rotazione

2^a COMMISSIONE

60° RESOCONTO STEN. (14 luglio 1982)

dei magistrati è assicurata da un criterio automatico di avvicendamento tra magistrati che svolgono funzioni giudicanti nell'ambito del distretto con esclusione dei magistrati addetti agli uffici istruttori. In caso di più sezioni il presidente della corte di appello stabilisce preventivamente criteri per l'assegnazione degli affari a ciascuna sezione ».

Dopo l'articolo 19, riterrei opportuno aggiungere un articolo 19-*bis*, così formulato:

« I magistrati che fanno parte del tribunale della libertà possono continuare a trattare affari giudiziari già iniziati ed essere destinati a nuovi affari giudiziari.

L'aver concorso ad emanare alcuno degli atti propri del tribunale della libertà non costituisce causa di incompatibilità agli effetti del corso ulteriore del procedimento ».

Bisognerebbe, infine, dopo l'articolo 19-*bis* aggiungere il seguente articolo 19-*ter*:

« I presidenti dei tribunali della libertà alla scadenza del periodo di avvicendamento devono far pervenire relazione particolareggiata al Ministro di grazia e giustizia cui spetta, ove ne ravvisi l'opportunità, di attivare il Consiglio superiore della magistratura ed eventualmente promuovere davanti allo stesso azione disciplinare ».

Con questo, pur non stabilendo una forma di controllo sotto il profilo tecnico dell'attività dei giudici, cominceremmo a considerare, nella forma richiesta dal Consiglio superiore della magistratura e dalla stessa magistratura, una forma di valutazione politica di tale attività, intendendo dare alla parola « politica » il significato che deve avere.

P R E S I D E N T E. La ringrazio per la sua ampia e approfondita illustrazione. Dichiaro aperta la discussione generale.

D I L E M B O. Intervengo solo per dichiarare che deve essere fatto ogni sforzo per giungere a una deliberazione conclusiva.

G O Z Z I N I. Dovremmo giungere alla conclusione al più presto, anche se gli emendamenti implicano una discussione, se non nuova, quanto meno rivista in alcune posizioni. Occorre giungere a tale conclusione perchè non ritengo giusti richiami quali quelli che sono stati rivolti alla Commissione e non vorrei che si ripetessero in avvenire. Tutto fa prevedere che, oltre a quelli proposti dal Governo e dal relatore, non vi saranno altri emendamenti: l'unica questione di rilievo è rappresentata dal cambiamento di competenza proposto dal relatore. Ritengo quindi che nella prossima seduta si potrebbe passare senz'altro all'esame degli articoli.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ora, se i colleghi sono d'accordo, rinvierei il seguito della discussione alla prossima settimana, per una più approfondita valutazione degli emendamenti proposti, in modo da tentare di giungere alla conclusione dell'esame del provvedimento.

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione dei disegni di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 21,05.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Direttore: Dott. GIOVANNI BERTOLINI